

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1025

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARBERA, LABRIOLA, SODDU, MATTARELLA, DE CAROLIS, BIONDI, BASSANINI, CEDERNA, LANZINGER, TESTA ENRICO, VIOLANTE, STRUMENDO, FACCHIANO

Presentata il 16 luglio 1987

Istituzione del difensore civico per l'ambiente

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende promuovere l'attuazione dell'ordine del giorno Labriola e Barbera n. 9/1203-1298-B/1 in materia di danno ambientale, accettato dal Governo all'atto della approvazione della legge 15 luglio 1986, n. 349, « Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale ».

Come è noto questa legge ha, con l'articolo 18, dettato norme in materia di danno ambientale. Con il primo comma di tale articolo, in particolare, il legislatore ha provveduto a definire la fattispecie di danno pubblico: « Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che compromette l'ambiente ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo

in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato »; mentre con i successivi commi 2 e 3 sono state regolate la giurisdizione (« Per la materia di cui al precedente comma 1, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario... ») e l'esercizio dell'azione (« L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo ».). Altre previsioni, nei commi dal quarto al nono dell'articolo 18, attengono ad ulteriori aspetti del processo per il risarcimento del danno ambientale (compreso l'intervento nel giudizio delle associazioni protezionistiche).

Prendendo in considerazione questa specifica ipotesi di violazione del dovere

di *neminem ledere* (articolo 2043 del codice civile), la norma ha accolto e reinterpretato lo spirito di alcuni orientamenti manifestatisi, a partire dal 1973, nella giurisprudenza della Corte dei conti. Il giudice contabile infatti, competente nei confronti dei soggetti legati all'amministrazione pubblica da un rapporto di servizio per il giudizio sui danni da essi arrecati all'amministrazione stessa, si è nel corso del decennio in più occasioni pronunciato nel senso di considerare danno quello arrecato all'ambiente, inteso quest'ultimo come bene oggetto di uno specifico interesse diffuso della collettività, ed ha per conseguenza adottato decisioni di condanna al risarcimento a carico dei pubblici dipendenti e amministratori considerati responsabili della lesione ambientale.

Da più parti, per altro, era stata rilevata l'incongruenza e la inefficienza di una doppia giurisdizione per ipotesi di danno, quale quello dell'ambiente, che sono non poche volte frutto del concorso di operatori pubblici, soggetti appunto alla giurisdizione della Corte dei conti, e privati cittadini per i quali, invece, l'azione di danno doveva essere promossa separatamente dinanzi al giudice ordinario. Di qui, dunque, la decisione del legislatore di provvedere, affrontando la tematica del danno ambientale, all'unificazione anche della relativa giurisdizione.

Non si è trattato, tuttavia, di una decisione cui si è pervenuti in modo agevole. Recependo l'impostazione originaria della proposta di legge Camera n. 1298 (Vernola ed altri), la Camera dei deputati approvò infatti il 24 luglio 1985 una norma che affidava la giurisdizione in materia di risarcimento del danno pubblico ambientale, da chiunque cagionato (dipendente e amministratore pubblico, ovvero privato cittadino), alla Corte dei conti. Veniva così configurata, a favore della Corte dei conti, una ipotesi di giurisdizione esclusiva per materia innestata sulla preesistente competenza della stessa Corte dei conti, come giudice contabile, nei confronti dei soli operatori pubblici. Il Senato non ritenne però di aderire a questa impostazione, e l'8 maggio 1986

optò per l'opposta soluzione di riunire la giurisdizione per i danni ambientali, da chiunque cagionati, in capo alla magistratura ordinaria.

La scelta del Senato (poi confermata, come noto, dalla legge) prendeva atto della difficoltà di assoggettare i privati cittadini ad un processo per danno dal rito così peculiare (scarsa garanzia di difesa e un solo grado di giudizio) come quello che si svolge dinanzi alla Corte dei conti, di ben nota caratterizzazione sindacatoria; se infatti le particolarità del giudizio in questione possono ritenersi accettabili per i soggetti legati all'amministrazione pubblica da un rapporto di servizio — stante il contesto di supremazia speciale che caratterizza questo rapporto — esse viceversa sono di difficile applicazione nei confronti dei comuni cittadini, sottoposti se mai alla supremazia generale dell'amministrazione.

Senonché, anche l'opzione a favore del giudice civile non appariva esente da punti deboli. Come è noto, infatti, nel processo per danni dinanzi alla Corte dei conti l'azione di risarcimento è promossa d'ufficio dal Procuratore generale presso la stessa Corte, che può garantirne così l'esercizio imparziale, « distaccato » rispetto agli interessi di gioco. Di più, soprattutto in casi come quello delle lesioni all'ambiente, l'officialità dell'azione di risarcimento promossa dal Procuratore generale presso la Corte dei conti si mostrava altresì coerente con la natura di un danno che è « pubblico » non solo perché incide sul patrimonio dello Stato o di Enti territoriali, ma anche soprattutto, in un senso più ampio, perché investe e lede interessi delle collettività locali e nazionali che travalicano quelli specificamente patrimoniali dello Stato e degli enti territoriali.

Orbene, di tutte queste esigenze la giurisdizione sul danno ambientale a favore del giudice ordinario non si può far carico. Nel processo civile dinanzi al magistrato ordinario, infatti, il promovimento dell'azione è per definizione rimesso ai soggetti interessati, sempre padroni poi, in qualsiasi momento, di rinunziarvi. A questo principio del diritto

comune non poteva non attenersi nella sua deliberazione anche il Senato, che infatti attribuì la promozione dell'azione per il risarcimento del danno ambientale « allo Stato e agli enti territoriali interessati », in quanto soggetti danneggiati.

Consapevole dunque delle complesse problematiche collegate alla scelta o in favore della Corte dei conti o in favore del giudice ordinario, i gruppi politici presenti nella Commissione affari costituzionali della Camera, esaminando in sede legislativa il 26 giugno 1986 il testo rinviato al Senato, sembravano orientarsi nel senso di sottoporre ad ulteriori approfondimenti le scelte relative alla giurisdizione e alla promozione dell'azione per il risarcimento del danno ambientale; l'improvviso evolversi però delle vicende parlamentari, e la delicatezza della situazione politica (si era alla vigilia delle dimissioni del primo Governo Craxi), indussero la stessa Commissione ad approvare senza modificazioni il progetto trasmesso dal Senato, così consentendone la immediata traduzione in legge. Nondimeno, a testimonianza della volontà di non considerare esauriti e risolti definitivamente tutti gli aspetti del giudizio per il risarcimento del danno ambientale fu proposto, e venne accettato dal ministro per l'ecologia, il citato ordine del giorno Labriola e Barbera, che con il seguente tenore recepiva lo spirito di alcune iniziative emerse nel corso del dibattito:

« La I Commissione, considerate le circostanze in cui si è concluso l'iter legislativo per l'istituzione del Ministero dell'ambiente, confermando le proprie scelte e orientamenti in materia di garanzie civili e giurisdizionali sulla protezione dell'ambiente e della repressione prevenzione del danno pubblico ambientale,

impegna il Governo

alle opportune iniziative per pervenire ad un soddisfacente assetto della materia anche avvalendosi dei nuovi poteri e delle significative responsabilità attribuitigli dal provvedimento in questione, in un quadro di volontà politica che la Camera non mancherà di stimolare e vincolare con la propria iniziativa;

in particolare impegna il Governo a presentare alla Camera in tempi rapidi un disegno di legge che garantisca l'officialità dell'azione di danno ambientale anche attraverso la previsione della figura di un difensore civico per l'ambiente ».

È in questo contesto, dunque, che matura la proposta di creare un difensore civico per l'ambiente. Ad esso tuttavia possono essere attribuiti compiti più vasti, in particolare quattro ordini di attribuzioni:

1) segnalare al Ministro per l'ambiente e ai responsabili delle amministrazioni statali, regionali e locali le azioni ed omissioni che comunque possano recare danno all'ambiente. Le stesse segnalazioni devono tempestivamente essere portate dal difensore civico a conoscenza del Parlamento e dei consigli regionali, provinciali e comunali interessati;

2) promuovere, d'ufficio e in piena autonomia, l'azione davanti al giudice civile per il risarcimento del danno pubblico ambientale, nell'esercizio di una potestà non esclusiva ma concorrente con quelle delle singole amministrazioni statali e degli enti territoriali interessati;

3) impugnare davanti ai competenti giudici amministrativi provvedimenti illegittimi per violazione di norme di tutela ambientale con funzione analoga per alcuni versi a quello di un pubblico ministero presso gli organi di giustizia amministrativi;

4) assicurare i diritti di accesso previsti dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, in caso di ostacoli ingiustamente frapposti dalle amministrazioni interessate.

La istituzione di un difensore civico consente dunque di assicurare la officialità dell'azione per il risarcimento del danno pubblico ambientale restando nell'ambito dell'opzione, compiuta dalla legge n. 349 del 1986, in favore della giurisdizione del giudice ordinario (anziché della Corte dei conti). D'altro canto, anche l'alternativo ipotetico ricorso all'istituto del pubblico ministero, attraverso l'ampliamento dei casi di esercizio

obbligatorio dell'azione civile previsti dall'articolo 70 del codice di procedura civile non sarebbe risultato soddisfacente: il pubblico ministero agente viene infatti considerato prevalentemente come esponente di un ufficio che opera a tutela dello Stato-ordinamento, mentre nel caso del danno ambientale l'ufficio sarebbe esercitato a tutela dello Stato-persona, o meglio ancora dello Stato-collettività.

Ma, al di là di ciò, la soluzione di istituire un difensore civico per l'ambiente appare opportuna perché più di qualsiasi altra coerente con la centralità odierna del problema ambientale.

Essa inoltre verrebbe a rappresentare il frutto maturo del dibattito sull'istituto del difensore civico che, assumendo come punto di riferimento da un lato le positive esperienze di molti paesi stranieri, e dall'altro quelle estremamente vicine degli ordinamenti delle nostre regioni, è in corso ormai in Italia da più di quindici anni.

Si tratta, come si vede, da un lato di una « magistratura di persuasione » la cui autorità risiede nel prestigio del titolare e nell'arma della denuncia agli organi di Governo e delle Assemblee elettive e, per tale via, all'opinione pubblica e, dall'altro lato, in un « organo di impulso », a tutela di interessi diffusi, in grado di attivare gli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Sotto questo duplice profilo vi sono tutte le garanzie per ritenere che non siano in discussione né le prerogative dell'amministrazione statale (a questo provvedono anche i divieti di cui all'articolo 3) né gli ambiti di autonomia regionali o locali.

Può essere in proposito interessante richiamare che il difensore civico nacque con il nome di *ombudsman* in Svezia nel 1809 e qui, in una forma di governo ancora non parlamentare, provvide per conto del Parlamento ad un penetrante e ravvicinato controllo sulla attività della pubblica amministrazione regia nonché a « citare » in giudizio dinanzi ai tribunali competenti coloro i quali, nell'esercizio delle loro funzioni per parzialità, favoritismi o per qualsiasi altro motivo, « ab-

biano commesso atti illegittimi e non abbiano adempiuto in maniera conveniente ai doveri del loro ufficio » (articolo 96 della legge costituzionale svedese del 6 giugno 1809; se ne veda il testo in Camera dei deputati - Servizio Studi, *Ricerca sul commissario parlamentare*, 1971, 33).

Negli anni successivi, affermatosi il principio della responsabilità politica dei ministri verso il Parlamento secondo gli schemi del governo parlamentare, il ruolo di controllore costituzionale dell'esecutivo attribuito inizialmente all'*ombudsman* svedese si andò gradualmente offuscando, mentre assunse sempre maggior rilievo il ruolo di garante della corretta applicazione della legge da parte della amministrazione, a tutela anche e specificatamente dei singoli cittadini. In pari tempo, poi, l'istituto si diffuse negli altri paesi scandinavi e nel resto dell'Europa occidentale (1919 Finlandia; 1953 Danimarca; 1962 Norvegia; 1967 Gran Bretagna; 1976 Portogallo; 1977 Austria; 1980 Irlanda), nonché in Israele (1958), in Nuova Zelanda (1962) e in alcuni Stati del Canada e degli Stati Uniti d'America (1967). Dal canto suo anche la Francia nel 1973 inserì nel proprio sistema istituzionale la figura del *médiateur* che però si differenzia dal modello scandinavo-anglosassone per un maggior legame con l'esecutivo.

Un analogo istituto è stato introdotto nell'ordinamento della Spagna democratica nel 1978.

In Italia, il difensore civico è già una realtà a livello regionale, ove ha per lo più il ruolo di concorrere ad assicurare il buon funzionamento degli uffici della regione e di tutore del cittadino di fronte alle lentezze e ai ritardi della amministrazione regionale. Previsto dagli statuti di Liguria, Toscana e Lazio questo organo è stato introdotto con leggi apposite negli ordinamenti delle regioni Campania (1978), Umbria (1979), Lombardia (1980), Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Marche e Piemonte (1981), Emilia-Romagna (1984), Calabria (1985), nonché in quelli delle province autonome di Trento (1982) e Bolzano (1983).

L'introduzione nel nostro sistema nell'istituto del difensore civico, con funzioni relative alle varie articolazioni della pubblica amministrazione esercitate unitariamente a livello nazionale ovvero in via decentrata, è stata poi ancora oggetto di progetti di legge presentati alle Camere a partire dalla V legislatura. Nella IX legislatura, in particolare, è stata proposta dalla relazione della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, ove si legge tra l'altro che: « Il difensore civico... può rappresentare un utile istituto di chiusura del sistema delle garanzie, con poteri di intervento attivo contro le disfunzioni e gli abusi da lui accertati, di vigilanza sulla imparzialità e sul buon andamento della pubblica amministrazione, di attivazione delle azioni di responsabilità nei confronti dei pubblici dipendenti, di collaborazione nel promuovere la tutela anche giurisdizionale degli interessi diffusi » (Camera dei deputati - Senato della Repubblica, documento XVI-bis n. 3, punto 8.6).

Una specifica considerazione merita infine l'ambito di competenza materiale dell'organo. Nelle origini e nella tradizione il difensore civico tende a delinearsi come organo di competenza generale su tutti i settori indistintamente della pubblica amministrazione. L'istituzione di un difensore civico per l'ambiente, il cui compito sia finalizzato non alla sorveglianza su ogni tipo di abuso o di omissione dell'amministrazione, ma solo di quegli abusi o omissioni che incidano sul bene ambiente, potrebbe dunque apparire parziale rispetto a questa configurazione.

In verità, però, occorre rilevare che il modello onnicompetente di *ombudsman* risulta piuttosto legato ad una stagione di sviluppo ancora iniziale dello Stato amministrativo e sociale: mano a mano che le competenze amministrative e l'apparato dei pubblici poteri (e delle amministrazioni parallele) si sono andati allargando, si è infatti verificato un fenomeno di progressiva moltiplicazione e settorializzazione dei difensori civici, con creazione di *ombudsman* specializzati. Così ad esempio, è avvenuto in Svezia, ove nel

1915 è stato creato il *militieombudsman* (competente per l'amministrazione militare), nel 1950 l'*ombudsman* per la stampa, nel 1971 l'*ombudsman* del consumatore, e infine nel 1973 il *datainspektionen* (o ispettorato dei dati) per la vigilanza sugli archivi dei dati personali. Così, ancora, è avvenuto in Norvegia e nella Repubblica federale di Germania, dove nel 1952 e nel 1957 sono stati creati difensori civici o Commissari parlamentari con specifica competenza per l'amministrazione militare, nonché in Gran Bretagna, ove tra il 1972 e il 1973 sono stati creati difensori civici con competenze riferite al servizio sanitario. Così, per concludere, è avvenuto in Austria, dove l'avvocato del popolo (*volksanwalt*) costituito nel 1977 è stato concepito come organo collegiale di tre membri, ciascuno dei quali responsabile per un settore dell'amministrazione a livello federale.

Nel dettaglio, l'articolo 1 della proposta di legge specifica nel modo già visto le funzioni attribuite al difensore civico per l'ambiente, mentre l'articolo 2 chiarisce che l'attività dell'organo si rivolge nei confronti di ogni genere di amministrazione o ente pubblico.

Gli articoli 3 e 4 concernono gli strumenti informativi attraverso i quali il difensore civico per l'ambiente viene posto in condizioni di operare. In particolare, sono previsti da un lato denunce al difensore civico dei fatti lesivi dell'ambiente, obbligatorie per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni che ne vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, e facoltative per le associazioni protezionistiche e i privati cittadini, e dall'altro il potere del difensore civico per l'ambiente di acquisire dalle diverse pubbliche amministrazioni tutti gli atti, documenti e notizie utili allo svolgimento dei suoi compiti, senza che possa essergli opposto alcun diniego o il segreto d'ufficio.

Con espresso riguardo alla competenza « giudiziaria » del difensore civico per l'ambiente, l'articolo 5 stabilisce che, quando l'azione di risarcimento del danno pubblico sia stata da questi promossa, la rinuncia agli atti del giudizio

di cui all'articolo 306 del codice di procedura civile può essere compiuta, oltre che dal difensore civico, anche dal Ministro per l'ambiente. La previsione vale a sottolineare che, pur nella assoluta autonomia e indipendenza del difensore civico garantite dalle modalità della nomina, la sua attività si inserisce comunque in un contesto di cura dell'interesse ambientale per il quale la responsabilità politica non può che essere riconosciuta esclusivamente in capo al Ministro per l'ambiente, responsabili di fronte al Parlamento.

L'articolo 6 attiene alle segnalazioni che il difensore civico per l'ambiente, se venga a conoscenza di reati, deve fare alla autorità giudiziaria, mentre l'articolo 7 prevede l'obbligo per il difensore civico per l'ambiente di riferire annualmente al Parlamento con una apposita relazione, sull'attività svolta, nonché sui rimedi organizzativi e normativi ritenuti utili e necessari.

Qualificanti sono le previsioni dell'articolo 8, relative alle modalità di nomina del difensore civico per l'ambiente e alla durata nella carica. Alla nomina provvedono infatti d'intesa fra loro i Presidenti dei due rami del Parlamento, scegliendo tra professori ordinari di università in materie giuridiche, ovvero fra coloro che ricoprono o abbiano ricoperto la carica di consigliere della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, mentre la durata nella carica è stabilita in un quinquennio. In questo modo, viene garantita l'autonomia e l'indipendenza del difensore civico dall'esecutivo (se-

condo il modello affermatosi nei citati ordinamenti), e viene sottolineata la vocazione civica, appunto, dell'organo, che non deve essere espressione di gruppi o di maggioranze politiche, per quanto ampie, ma invece della collettività nel suo insieme, che per l'occasione trova voce nell'alto ufficio istituzionale dei Presidenti della Camera e del Senato. Lo stesso articolo 8 regola poi anche le incompatibilità e il trattamento economico.

Gli articoli 9 e 10 costituiscono la struttura operativa necessaria al difensore civico per l'ambiente. Questi dispone a livello centrale di un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo; a livello decentrato, poi, è coadiuvato da un nucleo di « assistenti territoriali », in posizione di dipendenza gerarchica dal difensore stesso, uno per ciascuna regione ordinaria o speciale e per le province di Trento e Bolzano, da lui autonomamente scelti tra appartenenti alle magistrature ordinarie e amministrative, e collocati fuori ruolo. È previsto che ciascun assistente territoriale disponga di una propria segreteria.

L'articolo 11 concerne le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore civico per l'ambiente e dei suoi assistenti territoriali, che sono poste a carico di un fondo stanziato nell'ambito del bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente, mentre l'articolo 12 rinvia a norme di attuazione per quanto riguarda l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, nonché la disciplina della gestione delle spese.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Difensore civico per l'ambiente).

1. È istituito il difensore civico per l'ambiente, al quale spetta:

a) segnalare al Ministro dell'ambiente e ai responsabili delle amministrazioni statali, regionali e locali le azioni, omissioni, disfunzioni, ritardi, negligenze che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 3 ritenga che comunque possano arrecare danno all'ambiente. Tali segnalazioni sono altresì tempestivamente portate dal difensore civico a conoscenza del Parlamento, nonché dei consigli regionali, provinciali e comunali interessati;

a) promuovere, in sede civile e penale, l'azione di risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche in concorso con i soggetti indicati dal comma 3 dello stesso articolo;

c) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi per violazione di norme a tutela dell'ambiente ai sensi e secondo le modalità del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

d) intervenire su richiesta di singoli o di formazioni sociali, anche utilizzando i poteri di cui al successivo articolo 3, nel caso in cui non siano assicurati i diritti di accesso alle informazioni riconosciuti dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

ART. 2.

(Ambito di competenza).

1. Il difensore civico per l'ambiente esercita le proprie funzioni nei confronti

dell'amministrazione statale centrale e periferica, di tutti gli enti pubblici non economici con competenza funzionale a livello nazionale e locale, di tutti gli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle strutture del servizio sanitario nazionale.

ART. 3.

*(Poteri di informazione
del difensore civico per l'ambiente).*

1. I responsabili degli uffici interessati dalla attività del difensore civico per l'ambiente devono assicurare al medesimo la tempestiva consultazione e la copia di tutti i provvedimenti, atti e documenti che egli ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, esistenti presso gli uffici stessi, nonché ogni altra notizia connessa alle questioni trattate. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.

2. Il difensore può convocare funzionari o amministratori, disporre accertamenti presso gli uffici, chiedere di essere tempestivamente ascoltato dai Ministri o da Presidenti delle regioni.

3. Il difensore civico non può rivolgere istruzioni o direttive alle amministrazioni interessate né sostituirsi ad esse né comunque ostacolare la loro attività.

4. Il funzionario che ritardi od ostacoli l'espletamento delle funzioni del difensore civico per l'ambiente è soggetto, se il fatto non configura specifiche ipotesi di reato, ai provvedimenti disciplinari dell'ordinamento di appartenenza.

ART. 4.

*(Denuncia al difensore civico
per l'ambiente).*

1. I funzionari dirigenti delle diverse amministrazioni statali, degli enti pubblici funzionali e territoriali, e delle strutture del servizio sanitario nazionale i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto che possa dar luogo a responsabilità per danno ambientale, devono farne imme-

diata denuncia anche al difensore civico per l'ambiente.

2. L'omissione con dolo o colpa grave della denuncia di cui al comma 1 fa sorgere, a carico di coloro che omisero la denuncia, responsabilità civile concorrente per il danno ambientale.

3. Le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e i cittadini possono denunciare al difensore civico per l'ambiente, al fine di sollecitare l'esercizio delle sue funzioni, le azioni ed omissioni lesive dell'ambiente delle quali siano a conoscenza.

ART. 5.

(Rinuncia agli atti del giudizio).

1. La rinuncia agli atti del giudizio di cui all'articolo 306 del codice di procedura civile può aver luogo, quando l'azione di risarcimento del danno ambientale sia stata promossa dal difensore civico per l'ambiente, anche per atto del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 6.

(Obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria).

1. Il difensore civico, quando nell'esercizio dei suoi compiti venga a conoscenza di fatti o circostanze che, nella valutazione della competente autorità giudiziaria, possano costituire reato, ha obbligo di farne rapporto alla medesima ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale.

ART. 7.

(Relazione del difensore civico al Parlamento).

1. Il difensore civico per l'ambiente, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette al Governo e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica una relazione sull'attività svolta, con riferimento agli accertamenti espletati, alle disfunzioni riscontrate, ai rimedi organizzativi e normativi ritenuti utili o necessari.

ART. 8.

(Nomina del difensore civico per l'ambiente, durata della carica, incompatibilità, trattamento economico).

1. Il difensore civico per l'ambiente è nominato con decreto del Capo dello Stato sulla base di una terna formulata d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra professori ordinari di università in materie giuridiche, ovvero fra coloro che ricoprono o abbiano ricoperto la carica di consigliere della Corte di cassazione, o del Consiglio di Stato, o della Corte dei conti o fra esperti di comprovato prestigio e alta qualificazione.

2. Il difensore civico per l'ambiente dura in carica un quinquennio e non può essere rieletto; non può esercitare per la durata del suo mandato alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici e privati né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il difensore civico per l'ambiente, se professore universitario di ruolo o se magistrato in attività di servizio, viene collocato fuori ruolo. Al difensore civico per l'ambiente è assegnato un trattamento retributivo pari a quello spettante al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

ART. 9.

(Ufficio di segreteria del difensore civico per l'ambiente).

1. Alle dipendenze del difensore civico per l'ambiente è posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su pro-

posta del difensore civico medesimo, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 10.

(Assistenti territoriali del difensore civico per l'ambiente, e loro segreterie).

1. Nell'espletamento dei suoi compiti il difensore civico per l'ambiente è coadiuvato altresì da un assistente territoriale, avente sede nel capoluogo di ciascuna regione ordinaria o speciale, e nei capoluoghi delle province di Trento e di Bolzano.

2. Gli assistenti territoriali sono scelti dal difensore civico tra appartenenti alle magistrature ordinarie e amministrative, e sono collocati fuori ruolo. Alle dipendenze di ciascun assistente territoriale è posta una segreteria, composta di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del difensore civico, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 11.

(Spesa).

1. Le spese di funzionamento del difensore civico per l'ambiente e degli assistenti territoriali sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo e iscritto con un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

ART. 12.

(Norme di attuazione).

1. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del

difensore civico per l'ambiente e degli assistenti territoriali, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il parere del difensore civico per l'ambiente.